

ORIGINALE

COPIA

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Memoria di costituzione

per il COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco Antichi avv. Alessandro, autorizzato con delibera della G.M. e difeso dall'avv. Umberto Gulina del Foro di Grosseto, il quale si domicilia presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci,20 - come da delega in calce

contro

FALZEA BRUNO (Avv. E. Dalli Cardillo)

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento del Comune di Grosseto - Settore Edilizia Privata/Pubblica, datato 21.01.00, archiviato in data 24.01.00 con n. di archivio generale 6319 (doc.1), con oggetto "P.E.E.P. Fosso dei Molini lotto n.9 - Convenzione 06/09/1991, art.9", con cui il Comune di Grosseto ha dichiarato che il prezzo di prima cessione aggiornato alla data della stipula della Convenzione rep.691 del 06.09.1991 risulta congruo in £.1.135.540=, e che è illegittimo nella parte in cui è in contrasto con il prezzo di £.1.067.490= indicato nella convenzione stipulata tra il Comune di Grosseto e la Biemme Costruzioni il 06.09.1991 (valore indicato in convenzione a seguito di rettifica da parte del Comune di Grosseto) e con i precedenti provvedimenti emanati dal Comune di Grosseto il 09.10.1995 (prot.79506) ed il 10.10.95;
- del provvedimento del Comune di Grosseto - Servizio Patrimonio Gestione aree P.E.E.P. archiviato in data 08.02.00, con n. di archivio generale 12510 (doc. 2), con cui il Comune di Grosseto ha attestato che il prezzo massimo di cessione dell'alloggio scala "D" - piano primo "1D" posto in via Mozart civico 23, di £. 154.169.566, risulta congruo, e che è illegittimo nella parte in cui nella valutazione della congruità non si tiene conto del Prezzo Medio Base e dell'estensione della Superficie Complessiva determinati nei due provvedimenti del Comune di Grosseto del 09.10.1995 (prot. 79506) e 10.10.1995 e che è comunque in violazione del PMB a mq e dei criteri di determinazione della superficie complessiva indicati nella Convenzione stipulata il 6.9.1991.



** ** *

Il Comune di Grosseto nel costituirsi in giudizio si rifà a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata nel fascicolo n.282 del R.G. 1998 (che allega), al quale va senza dubbio riunito il presente fascicolo, stante la stretta connessione, se non continenza, delle questioni trattate sia come causa petendi sia come petitum.

** ** *

Fatta questa premessa, viene eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le questioni sollevate afferiscono al rapporto privatistico tra la Biemme Costruzioni, impresa edile venditrice, e Falzea Bruno, acquirente; e ciò è tanto vero che tra di loro è pendente da tempo una causa civile avanti al Tribunale di Grosseto nella quale si discute, appunto, di quanta sia la superficie computabile dell'alloggio compravenduto e di quale sia il prezzo unitario (per mq. di superficie) a carico dell'acquirente.-

E' noto infatti che il corrispettivo per la vendita degli alloggi costruiti ai sensi della legge n.162 del 1962 e succ.mod. ha natura di "prezzo legale ed imposto", rispetto al quale le parti contraenti non hanno alcun potere di disposizione; qualora da parte del venditore si applichi un prezzo superiore la relativa pattuizione è annullabile, venendo sostituita ope legis dalla determinazione legale del prezzo.

Gli atti impugnati - emessi nell'ambito del rapporto tipico di assegnazione dell'area assistita da convenzione ai sensi dell'art.35 della legge n.865/71 - restano efficaci all'interno di esso rapporto senza che possano esplicare effetti (pregiudizievole) nei confronti del Falzea.

** ** *

A comprova di quanto fin qui asserito lo stesso Falzea individua il pregiudizio (dopo un pallido tentativo di far credere che il danno consista nel dover pagare un prezzo ingiusto, riparabile comunque da parte dell'A.G.O.) nella circostanza che, a seguito di essi atti la Biemme Costruzioni potrebbe "alzare il prezzo" in sede transattiva (cfr.pag.21 del ricorso).

Su tale presupposto formula una istanza di sospensiva di quegli atti da cui, allo stato della controversia, non è assolutamente possibile che derivino

conseguenze a carico del Falzea, atteso che la controversia è da tempo affidata al Giudice ordinario.

Le richieste del ricorrente dunque non possono essere accolte (sempre che siano ammissibili davanti al TAR, invece che davanti alla A.G.O. che appare il giudice avente giurisdizione al riguardo).

P.Q.M.

il Comune di Grosseto, riservandosi ogni approfondimento come pure ogni produzione documentale, chiede all'ecc.mo T.A.R. per la Toscana di volere:

- previa riunione al ricorso n.282/98 R.G.
- previo rigetto della istanza di sospensiva

respingere il ricorso notificato il 26.09.2000, in tesi per difetto di giurisdizione, in ipotesi per infondatezza.

Grosseto, 10.10.2000

Avv. Umberto Gulina

DELEGA. Quale Sindaco del Comune di Grosseto nomino difensore per resistere al ricorso di Falzea Bruno notificato il 26.09.2000 l'avv. Umberto Gulina del Foro di Grosseto, confermandogli ogni facoltà di legge compresa quella di eleggere domicilio e di incaricare sostituti.

IL SINDACO

(Antichi avv. Alessandro)

V° per autentica

